

Decreto legge 21 marzo 1978 n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

Chiunque cede la proprietà o il godimento, o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso a terzi, per un periodo superiore a trenta giorni, deve darne comunicazione, **entro 48 ore**, all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza (Questura / Commissariato di Pubblica Sicurezza o Comune nei casi in cui nello stesso non ha sede una Questura o un Commissariato di P.S.), anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Modifiche ed integrazioni apportate con gli articoli 5, comma 1, lettera d), e comma 4, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 e 2 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79

Tale adempimento non sussiste più qualora il relativo contratto di locazione, di comodato, o di trasferimento di proprietà sia stato regolarmente registrato.

L'obbligo permane nei casi residui per i quali la cessione dei fabbricati non è soggetta alla registrazione del contratto.